



**Centrale
Unica di
Committenza**

TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO e CASTEL SAN GIORGIO

COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
**Centrale di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri,
Mercato San Severino, Castel S. Giorgio e Pagani**

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Mercato San Severino (SA)

DISCIPLINARE DI GARA

**“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE ACQUAROLA DEL
COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO”**

CUP: J12B22003760001 – CIG: B4A875441E

C_F138 - - 1 - 2024-12-06 - 0030520



DISCIPLINARE DI GARA	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO	7
3.2 IMPORTO	7
3.3 COSTI DELLA MANODOPERA	8
3.4 SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.5 DURATA	8
3.6 REVISIONE DEI PREZZI	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI	10
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI (QUALIFICAZIONE)	12
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	15
9. GARANZIA PROVVISORIA	16
10. SOPRALLUOGO	17
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
13. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PLICO TELEMATICO (BUSTA A)	21
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	21
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	22
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	23
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
15. OFFERTA TECNICA - PLICO TELEMATICO (BUSTA B)	26
16. OFFERTA ECONOMICA - PLICO TELEMATICO (BUSTA C)	29
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	29



17.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
17.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	32
17.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	32
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	33
20.	APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
20.1	APERTURA BUSTE "OFFERTA TECNICA"	33
20.2	APERTURA BUSTE "OFFERTA ECONOMICA"	34
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	35
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	36
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	37
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	37
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37
29.	NORME FINALI.....	38

C_F138 - - 1 - 2024-12-06 - 0030520



DISCIPLINARE DI GARA

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE ACQUAROLA DEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO”

PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 938 del 06/12/2024, questa Amministrazione ha determinato di affidare i lavori aventi ad oggetto: “mitigazione del rischio idrogeologico alla frazione Acquarola del comune di Mercato San Severino” - CUP: J12B22003760001, finanziati con fondi del Decreto 19/05/2023 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex fondi del P.N.R.R. – M2.C4.I.2.2 (medie opere), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 25, 29, 71 e 108 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/> e conforme alle prescrizioni del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, successivamente procede con la valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice.

Tipo di appalto: Appalto di lavori

Luogo di svolgimento dei lavori: fraz. Acquarola del Comune di Mercato San Severino (SA) - codice NUTS ITF35.

Il CIG per il presente appalto è: B4A875441E.

Il CUP per il presente appalto è: J12B22003760001.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'ing. Alfonso Grimaldi.

Il CPV dell'intervento è il seguente: 45240000-1 - Lavori di costruzione per opere idrauliche.

Il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 27 e 85 del Codice.

Ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, il termine minimo per la ricezione delle offerte è ridotto per ragioni di urgenza, dovendo rispettare le ristrette tempistiche dettate dal soggetto finanziatore.

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma, previa registrazione, **entro il termine perentorio delle ore 09.00 del giorno 23 dicembre 2024** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

La gara sarà tenuta il **giorno 30 dicembre 2024 alle ore 09.30**, in modalità telematica, salvo diverse comunicazioni trasmesse a mezzo della piattaforma ove la presente procedura viene espletata.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:



- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera inidonea e non conforme alle regole stabilite dalla stessa.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al link <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;



- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) progetto esecutivo dei lavori, verificato e validato in data 05.12.2024 con verbali rispettivamente registrati al prot. n. 30355 e n. 30380 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 287 del 05.12.2024;
- d) Modello 1 - Istanza;
- e) Modello 2 - DGUE;
- f) Modello 3 - Dichiarazioni integrative al DGUE;
- g) Modello 4 - Dichiarazioni integrative;
- h) Modello 5 - Dichiarazioni di idoneità morale ed assenza delle cause ostative;
- i) Modello 6 - Patto di integrità;
- j) Modello 7 - Attestazione rispetto principi DNSH e CAM;
- k) Modello 8 - Attestazione rispetto ulteriori principi e condizionalità;
- l) Modello 9 - Autodichiarazione del titolare effettivo;
- m) Modello 10 - Autodichiarazione assenza conflitto di interessi partecipanti;
- n) Modello 11 - Dichiarazione di presa visione del progetto;
- o) Modello 12 - Modello Offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, e sulla Piattaforma di e-procurement al seguente link <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>



2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettera b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato **"mitigazione del rischio idrogeologico alla frazione Acquarola del comune di Mercato San Severino" - CUP: J12B22003760001**.

Il progetto è finanziato con fondi del Decreto 19/05/2023 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex fondi del P.N.R.R. – M2.C4.I.2.2 (medie opere), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

L'intervento, inoltre, nell'ambito del finanziamento ottenuto, si pone quale obiettivo principale il raggiungimento dei target e delle milestone ivi stabiliti.

Per tali motivi, con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario si assume la responsabilità della conduzione del cantiere e del rispetto del cronoprogramma di finanziamento, onde evitare la revoca di quest'ultimo.

3.2 IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 1.563.155,61**, IVA esclusa, di cui **€ 50.000,50** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, **soggetto a ribasso** è pari ad **€ 1.513.155,11**.



Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, al fine della partecipazione all'appalto e per il successivo rilascio del Certificato Esecuzione Lavori, sono le seguenti:

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo	%	Categoria
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	IV	1.513.155,11	100,00	Prevalente
TOTALE			1.513.155,11	100,00	

Relativamente alla qualificazione per la partecipazione all'appalto, l'individuazione della Categoria prevalente, delle categorie scorporabili e di quelle categorie subappaltabili, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 e in conformità alla TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE allegata allo stesso, i lavori sono classificati nella categoria prevalente a qualificazione obbligatoria "OG8 classifica IV".

Si specifica, altresì, che per:

- Opera prevalente, compresa nelle categorie generali, vi è l'obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro i limiti di cui all'art. 119 del Codice ad imprese in possesso dei requisiti;

Il contratto verrà stipulato interamente "a corpo", così come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento.

3.3 COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i **costi della manodopera sono stimati in € 349.910,51 oltre IVA.**

Gli stessi sono quantificati anche tenendo conto del sistema di verifica di congruità dell'incidenza della manodopera (D.M. n.143/2021), con cui sono individuati gli indici minimi percentuali di incidenza minima della manodopera in rapporto al valore dell'opera.

Per l'appalto in oggetto sono stati stimati i seguenti costi della manodopera per ogni lavorazione:

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo lavorazioni	% incidenza manodopera	Costo manodopera (€)
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	IV	1.513.155,11	23,125	349.910,51
TOTALE			1.513.155,11	23,125	349.910,51

In relazione ai costi della manodopera, si applicano, oltre che le previsioni del Codice, anche quanto espresso nel parere n. 2505 del 17 aprile 2024 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3.4 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, non è suddiviso in lotti funzionali, in quanto la suddivisione non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficienza, comportando criticità tecniche nella fase di realizzazione dell'opera, attesa la sua peculiare tipologia.

3.5 DURATA

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate **entro il termine di giorni 278 naturali e consecutivi** dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art.17 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.



3.6 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lettera a del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 67 e 68 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 65, 67 e 68 del Codice nonché quelle previste dall'art. 30 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.



Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono esclusi gli operatori economici riuniti in forme diverse da quelle previste dall'art. 68 del Codice.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino, altresì, le seguenti condizioni minime:

- a) dichiarino l'iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge 190/2012 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale l'operatore economico, oppure in alternativa dichiarino di aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero



dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016). **L'iscrizione è necessaria per l'operatore che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara);**

- b) dichiarino di conformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mercato San Severino;
- c) sottoscrivano digitalmente per accettazione, già in sede di gara, il "Patto di Integrità". **La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011;**
- d) dichiarino di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";
- e) dichiarino di assumersi gli obblighi specifici relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli obiettivi trasversali;

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) , c) e d) del Codice, i requisiti di carattere generale stabiliti dal Codice devono essere dichiarati e comprovati dal consorzio e anche dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice, Consorzio ordinario di concorrenti art. 65 co. 2 lett. f) del Codice, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete art. 65 co. 2 lett. g) e h) del Codice, i requisiti stabiliti dal Codice devono essere dichiarati e comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo o altro.

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese utilizzando i modelli specificatamente predisposti e allegati al presente disciplinare di gara, o sotto forma di allegati, da prodursi, unitamente alla domanda di partecipazione.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti e quelli previsti nei successivi sotto paragrafi:

- a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- b) i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice;
- c) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- d) per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio;
- e) per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti devono essere posseduti dal mandatario per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale;
- f) l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 65 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei



requisiti di cui all'art. 94 e 95), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'allegato II.12, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 (di seguito: FVOE 2.0), ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 36/2023, previa rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'operatore economico.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0 operatori economici) secondo le istruzioni ivi contenute.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

- **iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- **patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili**, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.81/2008, che è un nuovo sistema introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e ulteriormente regolamentato dal decreto ministeriale n.132/2024, che mira ad incentivare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri edili, coinvolge le imprese esecutrici dei lavori pubblici e indirettamente le stazioni appaltanti tenute ad effettuare le dovute verifiche nei confronti di quest'ultime. **Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.81/2008, eccezion fatta per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.** Ai fini del rilascio della patente - che avrà formato digitale - gli interessati devono presentare apposita domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a partire dal 1° ottobre 2024.

Per la comprova del requisito, ove necessario, l'operatore economico allega copia delle certificazioni comprovanti il possesso o dichiarazione di non necessarietà, in quanto in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI (QUALIFICAZIONE)

Costituisce requisito di qualificazione:

- Possesso di attestazione SOA, di cui agli art. 100 comma del Codice e dell'allegato II.12, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come riportati al paragrafo 3.2 del presente disciplinare.

In particolare è richiesta attestazione SOA in corso di validità per:

- **categoria prevalente OG8 classifica IV.**

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettata dagli articoli 2, comma 2, e 30, commi 1 e 2, dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.



N.B. Qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) , c) e d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale e verticale di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni previste dall'art. 30 commi 2 e 3 dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza, di cui al par. 6.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione richiesti al par. 6.2, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi, **di tipo orizzontale**, devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti.

Nell'ambito dei requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

In caso di raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti, **di tipo verticale**, il requisito di cui al par. 6.2, dovrà essere posseduto dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

É ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei e di consorzi di tipo misto, costituiti da un raggruppamento di tipo orizzontale per la categoria prevalente e un raggruppamento verticale per le categorie scorporate.

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dagli articoli 2, comma 2, e 30, commi 1 e 2, dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

I requisiti richiesti al punto 5, in caso di raggruppamenti di concorrenti, devono essere posseduti da TUTTI gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.

Il requisito richiesto al punto 5 lettera a) in caso di raggruppamenti di concorrenti deve essere dichiarato dal/dagli operatore/i economico/i che, all'interno del raggruppamento, assume/ono le attività a rischio infiltrazione mafiosa.



È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nel caso di partecipazione da parte di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) del secondo comma dell'art. 65 del Codice dei contratti pubblici, il possesso dei requisiti di cui al punto 5 devono essere dichiarati sia dal Consorzio sia dalla/dalle imprese designate quali esecutrici dei lavori. **Sia il consorzio che le imprese designate quali esecutrici dei lavori devono produrre, qualora occupino un numero di dipendenti superiore ai 50, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006.**

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al par. 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili **dovranno indicare per quali consorziati concorrono**. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai punti 5 e 6.1.



L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e quelli di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario (in merito ai requisiti di cui alla lettera a) e di impegno di cui alla lettera b) sopra indicati) e quanto previsto al punto 14.4.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concretizza l'avvalimento, che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e/o attrezzature;
- indicazione di personale anche specializzato, e/o tecnici o aziendali;
- prassi e altri elementi o procedure aziendali qualificanti;
- programma di formazione del personale;
- percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche;
- ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimenti di esperienze.

Potranno quindi essere indicati, nel contratto di avvalimento, nominativo di personale specializzato o targhe di veicoli, mezzi d'opera e macchine operatrici, che in modo specifico, saranno messi a disposizione dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

È necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibili, evitando citazioni generiche, come, ad esempio, la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale.

Massima attenzione, in relazione alla stesura di un contratto di avvalimento, dovrà essere posta nell'indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l'impresa ausiliaria fornirà il proprio concreto apporto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare secondo quanto previsto dal Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad **€ 31.263,11**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:



- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto sopralluogo obbligatorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 (come da rimodulazione della contribuzione prevista dal Bilancio di previsione per l'anno 2023 dell'Anac, contenuto nella Delibera del 20 dicembre 2022 n.621 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58, che fissa la contribuzione per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 e secondo le modalità di pagamento disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.



12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate in lingua italiana ed esclusivamente attraverso la Piattaforma accessibile al link <https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione, amministrativa, tecnica ed economica deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09.00 del giorno 23 dicembre 2024, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La redazione dei documenti costituenti l'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata sulla piattaforma, che consentono di predisporre:

- Plico telematico (Busta A) – Documentazione amministrativa;
- Plico telematico (Busta B) – Offerta tecnica;
- Plico telematico (Busta C) – Offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R., nel testo coordinato, 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ivi compresa la domanda di partecipazione, DGUE, offerta tecnica e offerta economica, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con allegati copia del documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105 del Codice e l'art. 4 dell'allegato II.12 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente, mentre non lo è per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata per il tramite della Piattaforma Telematica.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia



costituiti che costituendo) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e su autodichiarazioni/modelli integrativi redatti dal soggetto partecipante.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 99 del D.Lgs. 36/2023 e/o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, o che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse in quanto inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o nell'offerta tecnica è causa di esclusione, così come la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 96, comma 6 del Codice.

NOTA BENE: sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 94 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 95 comma 1 lettera a) ed e) e art. 98 comma 3 lettera d) del medesimo codice.



LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È – infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 94 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possiede i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In casi di particolare urgenza, la Stazione Appaltante si riserva di ridurre i termini minimi da assegnare per la trasmissione dei documenti richiesti.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PLICO TELEMATICO (BUSTA A)

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nell'apposita sezione "Busta Amministrativa", la seguente documentazione da sottoscrivere digitalmente:

- 1) Modello 1 – ISTANZA;
- 2) Modello 2 – DGUE;
- 3) Modello 3 - Dichiarazioni integrative al DGUE;
- 4) Modello 4 - Dichiarazioni integrative;
- 5) Modello 5 - Dichiarazioni di idoneità morale ed assenza delle cause ostative;
- 6) Modello 6 - Patto di integrità;
- 7) Modello 7 - Attestazione rispetto principi DNSH e CAM;
- 8) Modello 8 - Attestazione rispetto ulteriori principi e condizionalità;
- 9) Modello 9 - Autodichiarazione del titolare effettivo;
- 10) Modello 10 - Autodichiarazione assenza conflitto di interessi partecipanti;
- 11) Modello 11 - Dichiarazione di presa visione del progetto;
- 12) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 13) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 14) documento a comprova del pagamento dell'imposta di bollo;
- 15) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 16) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- 17) documento/i d'identità;
- 18) Attestazione SOA e altre certificazioni;
- 19) Iscrizione C.C.I.A.A.;
- 20) Certificazione patente a crediti o dichiarazione di cui al punto 6.1;
- 21) Eventuali documenti integrativi.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione va redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Modello 1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme riportante tutti gli elementi del suddetto Modello, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e tutto quanto richiesto dal modello sopracitato.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) , c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (Modello 2) reso disponibile in formato eDGUE, secondo il manuale allegato e quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;



- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative al DGUE, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Modello 3), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 lett. c), art. 98 comma 3 lett. b), c) e d), art. 96 comma 15 e art. 94 comma 5 lett. e).

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali (Modello 4):

2. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui si svolge l'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori e sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e negli elaborati del progetto definitivo-esecutivo a base di gara e di ritenerli esaustivi ed atti ad individuare



completamente le prestazioni oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi;

6. accettare le condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui si svolge l'appalto;
7. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Mercato San Severino nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento IN TUTTO O IN PARTE comunque tenendo conto di quanto previsto in capitolato e nei documenti di gara;
8. di conoscere, accettare e obbligarsi a rispettare quanto previsto nel codice di comportamento del Comune di Mercato San Severino;
9. ai sensi degli art. 2 comma 3 e art. 17 comma 1 del D.P.R. N. 62/2013 (Codice Generale) del paragrafo 3.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione di conoscere i contenuti del Codice Generale e del Piano Nazionale Anticorruzione e di osservarli nello svolgimento dell'appalto in caso di affidamento, compatibilmente con i contenuti dello stesso.
10. di conoscere la sanzione riservata per la violazione della normativa anti-corruzione sopra richiamata, consistente nella risoluzione contrattuale;
11. di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alle norme di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in essa contenute;
12. di essere a conoscenza ed accettare che la partecipazione all'appalto impone, in caso di aggiudicazione, il rimborso all'Amministrazione Delegante delle eventuali spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U. della Repubblica Italiana e sui quotidiani così come disposto dalla Legge 21/2016;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

15. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
16. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 2) a 17), potranno essere rese utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Modello 4), o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:



- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) tutte le relative dichiarazioni integrative;

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. OFFERTA TECNICA - PLICO TELEMATICO (BUSTA B)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nell'apposita sezione dedicata. Nella busta digitale "Offerta tecnica" deve essere contenuta, la descrizione dell'offerta migliorativa relativa agli elementi e sub-elementi qualitativi di cui alla tabella del presente disciplinare punto 17.1.

A pena di esclusione l'offerta tecnica deve contenere la documentazione di seguito indicata.

A. Unico elaborato opportunamente fascicolato contenente:

Elementi di valutazione di natura discrezionale indicati nella tabella di cui al punto 17.1 – Criterio 1

Sub Criterio 1.1)

- a) **Relazione tecnica descrittiva** delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a quanto indicato nel sub criterio di riferimento. La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Max 10 fogli A4;
- b) **Elaborati grafici e/o particolari costruttivi** relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso. Max 5 fogli A3;
- c) **Eventuali schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali** dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare;
- d) **Computo metrico non estimativo (senza prezzi)** riportante le opere previste quali migliorie;

B. Unico elaborato opportunamente fascicolato contenente:

Elementi di valutazione di natura discrezionale indicati nella tabella di cui al punto 17.1 – Criterio 2

Sub Criterio 2.1)

- a) **Relazione tecnica descrittiva** delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a quanto indicato nel sub criterio di riferimento. La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Max 10 fogli A4;
- b) **Elaborati grafici e/o particolari costruttivi** relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso. Max 5 fogli A3;



- c) **Eventuali schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali** dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare;
- d) **Computo metrico non estimativo (senza prezzi)** riportante le opere previste quali migliorie;

C. Unico elaborato opportunamente fascicolato contenente:

Elementi di valutazione di natura discrezionale indicati nella tabella di cui al punto 17.1 – Criterio 3

Sub Criteri 3.1, 3.2 e 3.3)

- a) **Relazione tecnica descrittiva** delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a quanto indicato nel sub criterio di riferimento. La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Max 10 fogli A4;
- b) **Elaborati grafici e/o particolari costruttivi** relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso. Max 5 fogli A3;
- c) **Eventuali schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali** dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare;
- d) **Computo metrico non estimativo (senza prezzi)** riportante le opere previste quali migliorie;

D. Unico elaborato opportunamente fascicolato contenente:

Elementi di valutazione di natura discrezionale indicati nella tabella di cui al punto 17.1 – Criterio 4

Sub Criterio 4.1)

- a) **Relazione tecnica descrittiva** delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a quanto indicato nel sub criterio di riferimento. La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Max 10 fogli A4;
- b) **Elaborati grafici e/o particolari costruttivi** relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso. Max 5 fogli A3;
- c) **Eventuali schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali** dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare;
- d) **Computo metrico non estimativo (senza prezzi)** riportante le opere previste quali migliorie;

E. Unico elaborato opportunamente fascicolato contenente:

Elementi di valutazione di natura discrezionale indicati nella tabella di cui al punto 17.1 – Criterio 5

Sub Criteri 5.1 e 5.2)

- a) **Relazione tecnica descrittiva** delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta migliorativa ed il progetto a base di gara, con particolare riferimento a quanto indicato nel sub criterio di riferimento. La relazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate dal concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Max 10 fogli A4;

Relativamente alle prestazioni ambientali - DNSH: descrizione delle eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di:

- di mezzi di cantiere a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissioni non inferiori ad "EURO 6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano);

- di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery);



Inoltre sarà valutata la gestione dei rifiuti da cantiere, il controllo della qualità dell'aria, dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni durante le attività di cantiere

- b) **Eventuali elaborati grafici e particolari costruttivi** relativi alle proposte offerte dal concorrente, migliorative del progetto posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso. Max 5 fogli A3;
- c) **Eventuali schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali** dei materiali e dei componenti che il concorrente si impegna ad utilizzare;

L'offerta tecnica, oltre alle relazioni e documenti suddetti, deve contenere i seguenti documenti:

- **Computo metrico globale** (senza prezzi), redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportati sia le opere immutate che le opere previste nelle migliorie;
- **Quadro comparativo** (senza prezzi) tra il Computo metrico di Progetto ed il suddetto Computo Metrico Globale nel quale dovranno essere riportate sia le quantità delle opere originarie che quelle proposte come migliorie;

L'offerta tecnica deve contenere le voci del progetto esecutivo posto a base di gara ed eventuali nuove lavorazioni, mentre non deve recare, a pena di esclusione, alcun riferimento a prezzi che dovranno essere indicati esclusivamente nell'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice.

Si precisa inoltre, che:

- a) Gli elaborati dovranno svilupparsi e seguire pedissequamente l'ordine dei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1;
- b) Per ciascuno dei criteri di valutazione dovrà essere prodotta una descrizione sintetica in modo da rendere univoca l'identificazione delle caratteristiche offerte: pertanto, in caso di discrepanza o non univocità nell'ambito della documentazione prodotta sia complessivamente sia relativamente al singolo criterio, la Commissione valuterà esclusivamente la parte descrittiva ritenendola univocamente vincolante per il concorrente.
- c) Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
- d) Per migliorie tecniche offerte, si intende un miglioramento oggettivo di un elemento già previsto dalla stazione appaltante nel proprio progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara;
- e) non verranno presi in considerazione, e quindi assegnati punteggi, per opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di appalto.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Nel caso in cui è prevista la presentazione di una variante migliorativa quale offerta tecnica migliorativa, questa deve essere sottoscritta da professionista iscritto all'Albo professionale.

Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese, nel termine minimo di 20 (venti) giorni dall'eventuale aggiudicazione, tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliorie indicate in sede di gara, che saranno proposte per l'approvazione della stazione appaltante nei successivi trenta giorni dalla consegna.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla eventuale integrazione e/o correzione dei medesimi, a seguito di eventuale richiesta della Stazione Appaltante, nel termine di giorni 15.



16. OFFERTA ECONOMICA - PLICO TELEMATICO (BUSTA C)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma nell'apposita sezione dedicata. L'offerta è corredata da una seconda marca da bollo da € 16,00, da assolvere secondo le stesse modalità di quella per la domanda di partecipazione.

Nella busta digitale "Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- a) **offerta economica:** il concorrente deve inserire il valore numerico del ribasso percentuale (%) applicato all'importo posto a base di gara pari ad **€ 1.513.155,11** al netto di I.V.A. ed oneri di sicurezza (esclusi) secondo il modello predisposto (modello 12).

Il prezzo offerto deve essere pienamente remunerativo di tutte le migliori proposte nell'offerta tecnica del concorrente.

- b) la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, connessi con l'attività d'impresa e che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;

I costi di cui ai punti b e c non sono oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto in sede di eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta.

- d) **Computo metrico complessivo** con indicazione dei prezzi offerti (tutti al netto del ribasso offerto);
- e) **Elenco prezzi** offerto;
- f) **Analisi prezzi** indicante le spese generali, utile, costi lavoro, manodopera, attrezzature, noli, ecc...

Si precisa e si prescrive:

- a) che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- b) le cifre ammesse sono fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore quando la quarta cifra è pari o superiore a cinque;
- c) sono escluse offerte in aumento o condizionate.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà totalizzato il massimo punteggio. In caso di parità del punteggio troverà applicazione l'istituto del sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica:

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max
1	Materiali utilizzati e integrazione nel contesto	12	1.1	Qualità dei materiali, innovazione, funzionalità, efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi, compatibilmente a quanto previsto in progetto e tale da non indurre alla richiesta di nuove autorizzazioni ad Enti sovracomunali	12
2	Applicazione condizioni ambientali	10	2.1	Utilizzo di barriere mobili per il contenimento delle polveri e del rumore nelle fasi maggiormente esposte, includendo nell’offerta una schematizzazione delle fasi e del posizionamento	10
3	Gestione e allestimento del cantiere e modalità operative	36	3.1	Ottimizzazione delle aree occupate durante le varie fasi lavorative, finalizzata a minimizzare l’impatto dei lavori sull’ambiente circostante e a ridurre le interferenze con la fruibilità delle aree esterne al cantiere	12
			3.2	Migliorie ed integrazioni al PSC con particolare riguardo al layout di cantiere e al piano di scavo-stoccaggio-trasporto in discarica autorizzata. Sarà onere dell’operatore provvedere all’acquisizione di eventuali pareri sovracomunali.	12
			3.3.	Migliorie ed integrazioni alla viabilità di cantiere intesa sia come gestione del traffico veicolare per raggiungere le aree di intervento che come gestione e realizzazione delle piste di cantiere di accesso al vallone. Sarà onere dell’operatore provvedere all’acquisizione di eventuali pareri sovracomunali.	12
4	Manutenzione delle opere	12	4.1	Proposta riferita all’assunzione a carico dell’appaltatore della manutenzione ordinaria e straordinaria, per massimo 2 anni dal certificato di collaudo, delle opere in progetto e a miglioria, corredando l’offerta di un opportuno programma manutentivo di tipo temporale, suddiviso per periodi di intervento ed azioni da porre in essere, con report periodico per l’amministrazione.	12
5	Criteri Ambientali Minimi e DNSH	10	5.1	È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo attraverso il	3

C_F138 - - 1 - 2024-12-06 - 0030520



				possesso della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001	
			5.2	Prestazioni ambientali: Riduzione dell'impatto del cantiere nel rispetto del principio del DNSH.	7
	Totale	80			80

Il concorrente è escluso dalla gara, ai sensi dell'art. 108 c. 7 del Codice, nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 30** per il punteggio tecnico complessivo. Le buste contenenti le offerte economiche resteranno chiuse ed inaccessibili sulla Piattaforma. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.4.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri o sub-criteri elencati al punto precedente, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella i singoli commissari attribuiranno, per ogni criterio e sub-criterio di valutazione, un coefficiente variabile tra zero e uno, con un numero massimo di decimali pari a due. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti ed assegnato il valore "uno" al coefficiente più elevato. Verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il coefficiente definitivo così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

L'attribuzione dei coefficienti avviene secondo la valutazione discrezionale e complessiva della Commissione, che effettuerà la sua valutazione considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi indicati [Linee guida dell'ANAC n. 2, par. V].

Non sono previsti elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" né elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella.



17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Valutazione offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{R_i}{A_{soglia}} \right) & R_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(R_i - A_{soglia})}{(R_{max} - A_{soglia})} \right] & R_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

R_{max} = valore del ribasso più conveniente

Il coefficiente così ottenuto ed il relativo punteggio verranno presi in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando quest'ultima all'unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo-compensatore** di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione *X* per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio *X*

$X = 1, 2, \dots, n$ [n = numero tot di criteri di valutazione]

1° riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

2° riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio definitivo così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando quest'ultima all'unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.



18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 30.12.2024 alle ore 09.30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Per la presente procedura di gara, l'Amministrazione decide di avvalersi della cosiddetta **"inversione procedimentale"**, data la ristrettezza dei tempi per l'espletamento della stessa.

L'istituto dell'inversione procedimentale, rappresentando una modalità operativa alternativa rispetto alla normale scansione delle fasi procedurali di esame delle offerte, offre alle stazioni appaltanti la possibilità di anteporre la fase di esame delle offerte alla fase di verifica della documentazione amministrativa, consentendo altresì alle medesime di perseguire gli obiettivi di semplificazione e di speditezza dell'azione amministrativa.

La Stazione Appaltante procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, successivamente procede con la valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta attraverso la Piattaforma.

20. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La prima seduta avrà luogo, in modalità telematica, il giorno 30.12.2024 alle ore 09:30, presso la sede dell'amministrazione aggiudicatrice, e vi potranno partecipare, da remoto, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante notifica sulla piattaforma digitale di e-procurement con le modalità previste dal presente disciplinare almeno 24 ore prima della data fissata.

20.1 APERTURA BUSTE "OFFERTA TECNICA"

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta pubblica, procederà all'apertura della busta virtuale "offerta tecnica" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare di gara.



La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

20.2 APERTURA BUSTE “OFFERTA ECONOMICA”

Successivamente, a seguito di conclusione della fase di valutazione dell’offerta tecnica, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, quindi aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti.

Data lettura delle singole offerte, la Commissione attribuirà il punteggio secondo quanto riportato dal presente disciplinare di gara.

La Commissione procederà poi alla definizione della graduatoria complessiva, sommando i punteggi relativi all’offerta economica a quelli già assegnati all’offerta tecnica. La proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta che presenterà il punteggio complessivo più alto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 54, comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione o di un seggio di gara appositamente individuato, accede e scarica la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti e procede, per il solo concorrente primo in graduatoria, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara

La stazione appaltante si riserva, eventualmente, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 commi 2 e 3 del Codice.



La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata". Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. "Codice antimafia"). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. Secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

L'aggiudicatario, con la presentazione dell'offerta, si impegna ad accettare di eseguire l'appalto anche in condizioni di consegna parziale delle aree oggetto di intervento, per motivate esigenze da parte della Stazione Appaltante, senza accampare alcuna pretesa e/o diritto. Lo stesso è reso edotto che le aree oggetto di esproprio/occupazione temporanea saranno acquisite al patrimonio dell'Ente successivamente all'espletamento della procedura di gara, per cui, anche in quest'ultima situazione, si impegna ad accettare consegne parziali delle aree di intervento, in pendenza di definire i relativi procedimenti amministrativi.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di



apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/1990.

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti. Non saranno comunque prese in considerazione richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Campania – sez. Salerno, per quelle derivanti dal contratto il Foro di Nocera Inferiore.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; i dati personali saranno conservati per l'intera durata della gara e dell'eventuale contratto, conclusi i quali i dati saranno conservati nei termini previsti per legge per i documenti amministrativi. Il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante.



29. NORME FINALI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente dovrà tener conto esclusivamente delle condizioni, dei requisiti, e delle modalità di aggiudicazione riportate nel presente disciplinare. In caso di eventuali contrasti (interni) tra le singole disposizioni della lex specialis (disciplinare e capitolato) ha prevalenza il contenuto del presente disciplinare.

Mercato S. Severino, 06.12.2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. A. Grimaldi

() Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993*

Il Responsabile della 4^AREA
Arch. Antonio D'Amico

() Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993*

C_F138 - - 1 - 2024-12-06 - 0030520